

STATUTO

SOMMARIO

<u>TITOLO I - ORIGINE, SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE</u>	2
<u>Art. 1 Origine e Natura Giuridica</u>	<u>2</u>
<u>Art. 2 Scopi Istituzionali</u>	<u>2</u>
<u>Art. 3 Patrimonio</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 Risorse</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE</u>	4
<u>Art. 5 Organi Della Fondazione</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 Il Consiglio Di Amministrazione</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 Scadenza, Proroga e Insediamento</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 Decadenza, Rimozione, Dimissioni e Surroga dei Consiglieri</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 Adunanze</u>	<u>5</u>
<u>Art. 10 Deliberazioni</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 Competenze del Consiglio di Amministrazione</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 Il Presidente</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 Il Direttore Generale</u>	<u>7</u>
<u>TITOLO III - AVVERTENZE E NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE</u>	8
<u>Art. 14 Organo di Controllo - Revisore legale</u>	<u>8</u>
<u>Art. 15 Esercizio Economico - Finanziario</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 Modifica ed abrogazione dello Statuto</u>	<u>9</u>
<u>Art. 18 Scioglimento</u>	<u>9</u>
<u>Art. 19 Norme transitorie e Finali</u>	<u>9</u>
<u>Art. 20 Clausola di rinvio</u>	<u>10</u>

STATUTO della FONDAZIONE BELLARIA ETS

TITOLO I - Origine, scopo e mezzi della Fondazione

Art. 1

ORIGINE E NATURA GIURIDICA

L'Opera Pia dei pellagrosi fondata con lascito dell'Ing. Carlo Scalini di Como il 12 gennaio 1864 a rogito del Notaio Tomaso Perti e riconosciuta Fondazione con Decreto Reale del 3 aprile 1864, successivamente denominata Opera Pia ricovero vecchi poveri, eretta in Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 2 marzo 1954, già Casa di Riposo per persone anziane e, successivamente, CASA DI RIPOSO "BELLARIA", ai sensi della L.R. n. 1 del 14 febbraio 2003 si trasforma in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.

La CASA DI RIPOSO "BELLARIA", di Appiano Gentile, ha assunto la nuova denominazione di "FONDAZIONE BELLARIA ONLUS" acquisendo la natura giuridica privata senza scopo di lucro di "Fondazione" ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. LA FONDAZIONE BELLARIA ONLUS di Appiano Gentile, recependo quanto previsto dalla circolare n. 20/2018 emanata dal Ministero del Lavoro il 27/12/2018 in merito alla riforma del Terzo settore, ha successivamente acquisito, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore o CdTS", la denominazione **"FONDAZIONE BELLARIA ETS"**.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore o CTS (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione ha sede legale ad Appiano Gentile (CO) via Monte Carmelo n. 22 ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia e potrà costituire uffici e sedi secondarie nell'ambito della medesima regione.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del Codice del Terzo settore.

Art. 2

SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività nei seguenti settori di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, formazione, ricerca scientifica con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati.

La Fondazione opera con modalità e strumenti atti a svolgere in modo trasparente, efficace ed efficiente la propria attività.

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale previste al primo comma dell'art. 5 del d.lgs 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, religiose, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (lettera u).

Nel rispetto delle normative vigenti la Fondazione svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni, preliminarmente in favore degli anziani residenti e presi in carico dai Comuni convenzionati per l'attribuzione di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale.

La Fondazione potrà inoltre sottoscrivere ulteriori convenzioni per l'attribuzione di posti in Residenza Sanitaria Assistenziale sulla base di apposito Regolamento che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà inoltre sottoscrivere ulteriori convenzioni/contratti per la gestione di servizi diversi con i medesimi Comuni e/o con altri enti pubblici, enti privati, persone fisiche.

La Fondazione potrà stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

La Fondazione potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, potrà ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli anzidetti organismi.

La Fondazione valorizza le risorse umane, promuove la formazione e la crescita professionale nel rispetto delle norme e degli accordi contrattuali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare l'attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 117/2017

La Fondazione, ai sensi del D.P.R. 361/2000, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della regione Lombardia.

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti nell'inventario dei beni mobili approvato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 25 luglio 2003 e nella presa d'atto della perizia asseverata n. 23 del 25 luglio 2003, nonché nella perizia asseverata avanti al notaio Alessandro Cabizza di Milano in data 16/04/2025 rep. n. 207469. Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- acquisti, lasciti e donazioni pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio; - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali; - contributi regionali o statali finalizzati a spese di investimento.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua

attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali risultati economici positivi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

Art. 4 **RISORSE**

La Fondazione trae le risorse per il suo funzionamento da: - rendite patrimoniali; - tariffe corrisposte da enti e da privati; - contributi da parte di enti pubblici e privati; - ogni altro provento; - lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

Il reddito di beni patrimoniali che eventualmente sopravvenissero alla Fondazione sarà destinato ai fini istituzionali ed alle attività ad esse direttamente connesse.

TITOLO II - Organi della Fondazione

Art. 5 **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Direttore Generale;
- 4) l'Organo di controllo - Revisore legale.

Art. 6 **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017, è composto da un numero di tredici membri su determinazione dello stesso Consiglio di amministrazione, così nominati:

- un membro nominato da ciascuno dei Comuni convenzionati, che hanno contribuito al finanziamento della costruzione dell'edificio adibito a sede istituzionale ed a casa di riposo (Appiano Gentile, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mozzate, Oltrona S. Mamette, Veniano e Villa Guardia);
- un membro nominato dal Comune di Luisago, convenzionatosi successivamente.

I Consiglieri durano in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio. Essi non possono essere revocati dal soggetto giuridico che li ha nominati in coerenza con il dispositivo di cui all'art. 17, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 come richiamato dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, si insedia dietro convocazione del Presidente uscente.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti a scrutinio segreto all'interno del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione a maggioranza assoluta di voti. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La Fondazione provvede ad assicurare i Consiglieri ed il Direttore Generale contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

All'organo amministrativo si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Art. 7

SCADENZA, PROROGA ED INSEDIAMENTO

I Consiglieri rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui all'articolo precedente ed entro tale termine devono essere rinominati.

Alla scadenza del termine di durata, se non si è provveduto alla ricostituzione, i Consiglieri sono prorogati fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Le procedure per la nomina, devono essere attivate almeno 20 giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine il Presidente richiede ai titolari delle competenze di nomina di procedere alle designazioni di loro spettanza.

Art. 8

DECADENZA, RIMOZIONE, DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dall'organo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rimuovere per motivi fortemente lesivi dell'immagine della Fondazione, a maggioranza qualificata dei due terzi, uno o più Consiglieri dandone comunicazione all'Ente che l'ha nominato.

Le incompatibilità e i motivi di decadenza sono quelli stabiliti dalle normative vigenti e, in particolare, dall'art. 2382 del Codice Civile. Saranno comunque ritenuti incompatibili i Consiglieri che, a qualsiasi titolo, collaborino con altre RSA, oltre che i dipendenti della Fondazione stessa.

Le incompatibilità dei Consiglieri comportano la sospensione dall'attività degli stessi fino alla rimozione delle incompatibilità o alla relativa sostituzione.

In caso di dimissioni, impedimento permanente all'esercizio delle funzioni o di morte di un Consigliere, il Presidente inserisce l'argomento all'ordine del giorno della prima adunanza, ed una volta che l'organo ne abbia preso atto, ne dà comunicazione ai soggetti titolari delle competenze di nomina che, entro 30 giorni, dovranno provvedere alla surroga.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio economico di previsione e del Bilancio Consuntivo, nonché in sedute straordinarie in qualsiasi momento per determinazione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione spedito a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri almeno tre giorni prima della riunione, in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata almeno 24 ore prima della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito ai Consiglieri di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, su richiesta del Presidente, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, i dirigenti e/o i funzionari della Fondazione, l'Organo di controllo – Revisore legale ed i professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento. Il Direttore Generale partecipa, con parere consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione; il suo parere deve essere verbalizzato unitamente alle motivazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione ritenga eventualmente di discostarsene.

Art. 10 **DELIBERAZIONI**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide soltanto se adottate con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti e votanti; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Esse vengono adottate normalmente a voto palese, a meno che si tratti di questioni concernenti persone; nel qual caso si dovrà procedere a votazione segreta. I verbali delle deliberazioni vengono redatti dal Direttore Generale o da un Segretario nominato dal Presidente.

Allorché qualcuno si allontani, ne verrà fatta menzione nel verbale. La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 D.Lgs 117/2017.

Art. 11 **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- l'approvazione degli indirizzi programmatici della Fondazione e la costante verifica dell'attuazione degli stessi;
- l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti della Fondazione;
- l'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'approvazione del Bilancio Consuntivo;
- l'approvazione delle convenzioni con altri nuovi Enti;
- l'approvazione dei Regolamenti di cui all'art. 2, comma 5, all'art. 6 ed all'art. 17, comma 2;
- la contrazione di mutui;
- l'acquisto, la permuta, l'alienazione di beni immobiliari;
- le nomine di propri rappresentanti presso altri Enti;
- l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale, stabilendone durata, compenso e obiettivi;
- la nomina e la revoca dell'organo di controllo e, quando previsto, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- la determinazione delle rette;

- le delibere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- la determinazione del valore dei posti letto;
- la determinazione dell'indennità di carica dell'Organo di controllo - Revisore legale.

Art. 12

IL PRESIDENTE

Al Presidente spettano la rappresentanza legale e politico-istituzionale della Fondazione ed il raccordo tra i Consiglieri ed il Direttore Generale.

Al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- presiede il Consiglio di Amministrazione;
- determina l'ordine del giorno delle sedute;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche e private;
- verifica il buon andamento della gestione confrontandosi costantemente con il Direttore Generale;
- assume, sotto la propria responsabilità, tutti i provvedimenti necessari riferendone e chiedendone la ratifica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano per età.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta dei Consiglieri a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 13

IL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione, il quale può conferire allo stesso singoli poteri con apposite procure. In particolare il Direttore Generale:

- dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile della gestione tecnica ed amministrativa;
- risponde al Consiglio di Amministrazione dei risultati ottenuti, mediante l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- è responsabile della corretta e puntuale tenuta della contabilità economico-patrimoniale, del Bilancio di previsione, del Bilancio Consuntivo e del Controllo di Gestione, riferendo costantemente al Consiglio di Amministrazione;
- vigila in ordine al corretto funzionamento della Fondazione e al suo assetto organizzativo;
- svolge attività propositiva e propulsiva nell'ambito degli Obiettivi annuali ricevuti;
- predispone lo schema di Bilancio di previsione ed il Piano Programma ed attua ogni altra funzione delegata dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- presenta il Bilancio Consuntivo trimestrale al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- predispone la relazione al Bilancio Consuntivo.

In relazione al contenuto dell'art.10 partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti definiti dall'incarico conferitogli.

TITOLO III - Avvertenze e norme generali d'amministrazione

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE LEGALE

L'organo di controllo della fondazione è monocratico ed è composto da un soggetto denominato Sindaco Unico.

Al Sindaco Unico si applica l'art. 2399 del codice civile, esso deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione fra le persone fisiche aventi i requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, deve inoltre essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Il Sindaco Unico vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs n.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco Unico. Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Sindaco Unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Il Sindaco Unico resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 15

ESERCIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

L'esercizio economico – finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di gennaio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo unitamente alla relazione del Direttore Generale che illustra gli obiettivi e i presupposti di sostenibilità della futura gestione. A tal fine il relativo bilancio di previsione deve essere presentato al Sindaco Unico almeno quindici giorni prima e il Sindaco Unico deve formulare un parere scritto entro dieci giorni. Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso corredato altresì dalla relazione del Direttore Generale. Anche in tal caso il relativo bilancio consuntivo deve essere presentato al Sindaco unico almeno quindici giorni prima e il Sindaco Unico deve formulare un parere scritto entro dieci giorni. Nella redazione del bilancio, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dalla Legge in tema di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs n.117/2017 nonché delle società di capitali, ove compatibili.

Art. 16

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'obbligo di cui al comma precedente può essere assolto con la costituzione di riserve vincolate ai fini anzidetti. La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o quote di patrimonio durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17

MODIFICA ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri in carica.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione del precedente. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 18 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o pec secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

Si continuano ad applicare i Regolamenti e le convenzioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto qualora compatibili con la normativa privatistica; in particolare viene mantenuta la ripartizione dei posti letto come indicato nelle convenzioni con i singoli Comuni, salvo le eventuali cessioni o acquisizioni di posti letto deliberate dagli organi competenti dei Comuni stessi, tra Comuni già facenti parte della Fondazione.

Qualora un Comune facente parte della Fondazione avesse intenzione di cedere uno o più posti letto ad altro Comune non facente parte della Fondazione, l'efficacia della relativa deliberazione è subordinata al parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei modi e con le maggioranze previste dall'art.10, con esclusione del Consigliere designato dal Comune cedente.

In assenza di detto parere favorevole il Comune potrà cedere i posti letto esclusivamente

alla Fondazione. Il valore di cessione sarà quello in corso così come determinato dal Consiglio di Amministrazione ed aggiornato annualmente.
La Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Art. 20 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.to PAOLA BOTTACIN

F.to ALESSANDRO CABIZZA NOTAIO L.S.